



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Linee guida applicative della Legge regionale 3 agosto 2007 n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi)

L'Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica (d'ora in poi "Assessorato") nello svolgimento delle attività di competenza derivanti dall'applicazione della Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 recante norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi" (d'ora in poi più brevemente "Legge") si atterrà alle Linee Guida oggetto del presente documento.

Osservazioni generali

Il Distretto Produttivo – secondo la "Legge" – costituisce uno strumento di programmazione di provenienza diretta dai sistemi produttivi (art. 2, comma 2°). L'incrocio tra la progettualità del Distretto e gli "indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo regionali" (progettualità che dovrà essere conforme "agli strumenti legislativi e programmatori vigenti") costituisce il contenuto e lo scopo dei processi negoziali propri delle attività poste in essere dai soggetti partecipanti ai procedimenti disciplinati dalla "Legge" (soggetti economici, rappresentanze imprenditoriali e sindacali, enti locali, altre istituzioni pubbliche territoriali, enti di ricerca e di formazione, da una parte, e Regione Puglia, dall'altra).

Tali attività di negoziazione (*rectius* concertazione), già tipiche dei processi partenariali, attraverso la "Legge" vengono in qualche misura proceduralizzate. Detta proceduralizzazione è destinata a garantire la rilevanza economico-programmatica dei Programmi distrettuali, il più ampio grado di apertura rappresentativa ed economica nella individuazione dei promotori del Distretto, nonché la democraticità nei processi di scelta degli esponenti distrettuali. L'Assessorato, nello svolgimento dei procedimenti istruttori, porrà particolare attenzione alla verifica della coerenza tra le singole proposte e gli obiettivi suddetti.

La "Legge" individua e disciplina due distinte fasi procedurali nello sviluppo delle attività dei Distretti Produttivi. La prima fase è quella che va dal concepimento dell'ipotesi di costituzione di Distretto al suo *primo* riconoscimento (fase che nel presente documento si indicherà come *fase ascendente*).

La seconda è quella che va dal *primo* riconoscimento all'approvazione del Programma di Sviluppo di Distretto e Riconoscimento definitivo (che nel presente documento si indicherà come *fase discendente*).

Entrambe le fasi sono definite da due provvedimenti amministrativi (*primo* Riconoscimento del Distretto, art. 4 comma 6, e Approvazione del Programma e Riconoscimento Definitivo del Distretto art. 8 comma 3).

Gli atti amministrativi compresi nella prima e nella seconda fase e posti al di qua dei due distinti provvedimenti citati costituiscono attività endoprocedimentali, anche laddove le stesse siano soggette a comunicazione e/o notifica agli interessati.

Oltre a tali due procedimenti essenziali, la Legge indica e/o disciplina altri procedimenti posti a margine o a valle dei due citati. Si tratta delle attività informative

nei confronti della Giunta e del Consiglio, nonché del procedimento eventuale destinato alla sottoscrizione di accordi di programma.

Le attività di rilievo specificamente pubblicistico si incrociano con altre di natura privatistica. Queste ultime attengono alle vicende proprie della compagine distrettuale.

Sotto tale profilo, la Legge indica il contenuto minimo di atti privati (regolati come tali dalla disciplina nazionale), perché gli stessi siano rilevanti nella procedura regionale. In sostanza, la Legge non definisce criteri di validità dell'attività negoziale privata, si limita soltanto a indicare quali siano i contenuti necessari perché detta attività abbia un rilievo nei procedimenti di cui alla Legge stessa (es. numero minimo delle imprese promotrici, rappresentatività del Comitato, ecc.).

La fase ascendente

Soggetti

L'art. 3 indica i soggetti cui è riconosciuto l'interesse ad avviare la procedura, ovvero a parteciparvi.

Il comma 2°, nelle lettere a) e b), indica due diverse categorie di soggetti. Il combinato disposto del comma citato e del successivo art. 4, comma 1°, chiarisce che è indispensabile la presenza di tutti i soggetti di cui al comma 2° stesso ai fini della promozione della procedura di riconoscimento.

Contenuto della domanda

La domanda ha per oggetto il *riconoscimento del Distretto Produttivo del comparto/filiera*. Nella domanda deve essere indicato il soggetto destinatario delle comunicazioni del procedimento e il suo domicilio.

Requisiti per la individuazione dei Distretti

Requisito di "rilevanza" del sistema produttivo

I proponenti avranno cura di giustificare la "rilevanza" del sistema produttivo distrettuale (art. 2, 1°, lett. a)) con riferimento ai mercati di sbocco e alla tipologia settoriale e tecnologica delle attività produttive prevalenti.

A tal riguardo, un sistema produttivo può intendersi rilevante se presenta idonei requisiti di rilievo quantitativo, innovativo e strategico per il sistema produttivo regionale e/o per le politiche regionali di sviluppo.

Requisito di "significatività"

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 la concentrazione di imprese è da intendersi "significativa" qualora essa sia tale con riferimento allo specifico settore o filiera di riferimento. Sotto tale profilo, considerando la dimensione media delle imprese regionali può presuntivamente ritenersi che il requisito di significatività sarà raggiunto solo al cospetto di settori e/o filiere particolarmente numerosi di soggetti imprenditoriali, ovvero che registrino imprese di rilevante dimensione e comunque che espongano un numero di occupati significativo.

Natura e contenuto del protocollo d'intesa

Il Protocollo d'intesa può essere parte integrante della domanda ovvero può essere costituito da documento a parte.

Il Protocollo è il documento fondamentale della fase ascendente. Esso deve contenere l'analisi approfondita a supporto della identificazione del comparto o della filiera come ipotesi di Distretto. Deve altresì identificare le motivazioni e gli obiettivi di natura economica, produttiva e sociale che sorreggono la proposta.

La proposta deve contenere con un dettaglio di massima, ma in forma chiaramente identificabile, la indicazione dei progetti più significativi che – in caso di riconoscimento - si intendono avviare al fine di valorizzare il sistema produttivo distrettuale.

Con riferimento all'art. 4, comma 3°, le motivazioni alla base dell'avvio del distretto al fine della valutazione dell'istanza devono essere corredate da opportune informazioni statistiche volte a dimostrare la rilevanza quantitativa, qualitativa e territoriale del distretto produttivo.

Procedura

Le istanze, complete della documentazione richiesta anche in formato digitale, sono presentate all'Assessorato, Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, Ufficio Sviluppo Locale, entro le ore 14.00 del termine di scadenza previsto dalla Legge (28 febbraio di ogni anno) mediante consegna al protocollo dell'Assessorato ovvero invio a mezzo posta raccomandata a.r.. Nel caso di invio a mezzo posta vale la data di spedizione.

Il Settore provvederà all'istruttoria delle istanze, potendo richiedere ai sensi della L. n. 241/1990 le integrazioni ritenute necessarie. La richiesta di integrazione sospende il termine di cui all'art. 4, comma 6°.

L'Assessorato potrà in essere ogni utile attività istruttoria al fine di scongiurare sovrapposizioni o complementarietà per ambito geografico e/o settoriale tra le proposte. Per giungere a tale obiettivo sarà svolta apposita procedura negoziata con i nuclei promotori interessati da proposte sovrapposte o complementari.

L'istruttoria avrà l'obiettivo di accertare l'ammissibilità della proposta, prendendone in considerazione i contenuti di analisi, gli obiettivi definiti, la rilevanza della rete di imprese indicata come Distretto, la connessione e la compatibilità con le linee di politica di sviluppo della Regione. Nel corso della prima istruttoria, anche al fine di accelerare l'esame, l'Assessorato potrà avvalersi del Nucleo Tecnico di Valutazione, nonché degli enti strumentali ovvero delle società controllate e partecipate dalla Regione.

Con riferimento all'art. 5, comma 3, nell'ambito della definizione del Comitato di Distretto prevista dal Protocollo d'intesa sarà necessario definire con chiarezza i criteri di nomina dei rappresentanti dei soggetti che ne faranno parte. Al fine di conservare la rappresentatività che ha consentito il riconoscimento, nel caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti in seno al comitato di distretto, il comitato stesso dovrà indicare i rappresentanti sostitutivi.

Provvedimento di *primo* Riconoscimento

Il provvedimento di riconoscimento del Distretto produttivo di cui all'art.4 comma 6, da intendersi quale riconoscimento provvisorio (arg. art. 8, 3° comma), è costituito da apposita Deliberazione della Giunta Regionale, che decide su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, avvalorata dal conforme parere del dirigente di settore.

Tale Deliberazione, pubblicata sul BURP, deve essere notificata al soggetto indicato dal nucleo promotore come destinatario delle comunicazioni.

La fase discendente

Costituzione del Comitato di Distretto, Elezione del Presidente, Attività del Comitato precedente all'approvazione del Programma

Tali fasi richiamano attività di natura privatistica, per le quali la Legge introduce taluni requisiti che consentono agli atti privati di assumere rilievo ai fini della procedura.

In particolare, con riferimento all'art. 7, comma 2, ogni progetto compreso nel programma deve avere una chiara indicazione dei soggetti candidati alla realizzazione.

Procedura per la presentazione, valutazione e approvazione del Programma

L'intero procedimento in questione è dettagliatamente disciplinato dalla Legge.

Con riferimento all'art. 8, comma 2, il parere motivato delle Province deve contenere, con riferimento alle competenze dell'Ente, un giudizio su:

- la coerenza degli obiettivi del programma con gli indirizzi provinciali di sviluppo economico e occupazionale;
- la compatibilità del programma con le scelte di programmazione territoriale.

L'emanando Regolamento di cui all'art. 8, 5° comma, disciplinerà le attività del Nucleo Tecnico di Valutazione.

Provvedimento di riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo

Il provvedimento di riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo, di cui all'art. 8 comma 3, è costituito da apposita Deliberazione della Giunta Regionale, che decide su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, su conforme parere del dirigente di settore.

La proposta sarà presentata di concerto (ovvero previa intesa) con gli altri Assessori competenti nella specifica materia.

Tale ultima Deliberazione è soggetta a pubblicazione sul BURP e deve essere notificata al Presidente del Comitato di Distretto.